



Comune di  
Milano

ATTO N. DD 1902

DEL 10/03/2023

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Attività Commerciali e SUAP

### OGGETTO

NUOVE DISPOSIZIONI DI SERVIZIO IN ORDINE ALLA TRATTAZIONE E MODALITA' DI CONTROLLO DELLE COMUNICAZIONI TELEMATICHE DI SUBINGRESSO NEI MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI, CHIOSCHI, POSTEGGI EXTRAMERCATO, EDICOLE NONCHE' ALLA RELATIVA NOTIFICA E VERIFICA DEI PAGAMENTI DEL CANONE CUP (EX COSAP).

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Seris Paolo Giuseppe - Area Attività Commerciali e SUAP*

## IL DIRETTORE (Area Attività Commerciali e SUAP)

### VISTO

- ✓ l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- ✓ la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- ✓ il D.Lgs n° 59 del 26.03.2010;
- ✓ il D.P.R. n°160 del 07.09.2010;
- ✓ la Legge Regionale n°6/2010 e s.m.i.;
- ✓ il nuovo Regolamento Canone Unico Patrimoniale e Canone di Concessione dei Mercati approvato con delibera di CC n°23 del 11/03/2021;
- ✓ il "Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2013 come modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 9 marzo 2017;
- ✓ Il Regolamento per la gestione della Riscossione delle entrate comunali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 8/04/21;

### PRESUPPOSTO

- A far tempo dall'anno 2020 le istanze di subingresso nei mercati settimanali scoperti, posteggi extramercato, e chioschi sono acquisite unicamente per via telematica al SUAP - Sportello Unico Attività Produttive - del Comune di Milano tramite la piattaforma nazionale "impresainungiorno.gov.it" - IIUG;
- Per le edicole le istanze vengono presentate sia in modalità cartacea (Aree pubbliche) che telematica (su suolo privato/negozio);
- Vista la necessità di coordinare il processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi di subingresso di cui all'art 25 Legge Regionale 6/2010 con le seguenti disposizioni della medesima norma in materia di modalità di esercizio dell'attività - art. 21 - e di sospensione e revoca dell'autorizzazione - art. 27;

#### Richiamati:

- l'art. 17 - comma 3 - **Sezione I** - del REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI approvato con delibera di CC n°23 del 11/03/2021 che recita: "*Qualora il cedente sia in debito verso l'Amministrazione comunale per il pagamento di canoni relativi ad annualità pregresse, la procedura di subentro nel provvedimento di concessione o autorizzazione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia assolto, anche dal subentrante medesimo*";
- l'Art 21-comma 1- c - **Sezione I** -del nuovo REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI che cita tra le cause di decadenza dalla concessione /dall'autorizzazione il mancato pagamento del canone;

- l'art. 28 di "omesso o parziale pagamento" - **Sezione I** - del REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI approvato con delibera di CC n°23 del 11/03/2021;
- l'art. 11 - comma 3 - **Sezione II** - del REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI approvato con delibera di CC n°23 del 11/03/2021 che recita: "*Qualora il cedente sia in debito verso l'Amministrazione comunale per il pagamento di canoni relativi ad annualità pregresse, la procedura di subentro nel provvedimento di concessione o autorizzazione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia assolto, anche dal subentrante medesimo*";
- l'Art 15 - comma 1- c - **Sezione II** - del nuovo REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI che cita tra le cause di decadenza dalla concessione /dall'autorizzazione il mancato pagamento del canone;
- l' art. 22 - c.2 - **Sezione II** - del REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI che recita "*L'autorizzazione o la concessione è negata in caso di morosità nel pagamento di precedenti canoni relativi a provvedimenti concessori e autorizzatori, anche già conclusi e/o riferiti ad altre posizioni, per i quali non sia stato presentato un piano di rateizzazione accettato dall'Ufficio comunale competente alla riscossione del canone;*
- la Determina Dirigenziale n° 51/2019 nella quale si prescrive di non accogliere istanze di subentro per concessioni nei Mercati Settimanali Scoperti, nei Posteggi extramercato, Chioschi, Edicole presentate da imprese che si trovino già in condizione di morosità nei confronti dell'Amministrazione, per concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica;

**Evidenziato che:**

Nel rispetto dei citati art. 17 c3 Sezione I e art. 11 c.3 Sezione II emerge la necessità di integrare le disposizioni già assunte in materia di procedimento istruttorio dei subingressi, con particolare riferimento ai subingressi per reintestazione;

Si rende necessario stabilire che in fase di subingresso per reintestazione si debba verificare l'esistenza di eventuali debiti in capo al reintestataro, nonché a debiti maturati da altri soggetti nella qualità di affittuari, comodatari etc., disponendo che il subingresso possa perfezionarsi solo previo il pagamento delle suddette somme senza che sia possibile procedere a rateazione.

**Considerato altresì che:**

- Nel corso dell'attività istruttoria si sono verificati casi in cui sono state presentate istanze di subingresso per i medesimi posteggi in tempi ravvicinati tanto da non aver consentito di consolidare il completamento dell'attività istruttoria, con particolare riferimento alle verifiche finalizzate alla regolarità dei pagamenti COSAP. Questa circostanza ha comportato la necessità di dover emanare provvedimenti di diniego che hanno avuto effetti anche sui successivi aventi causa che venivano pertanto ingiustamente danneggiati nei "legittimi affidamenti".

Si rende necessario quindi stabilire di non accogliere le istanze per le quali non sia stata chiusa l'attività istruttoria inerente il precedente subingresso.

**Tutto ciò premesso**

- si è reso necessario ridefinire le modalità di accoglimento delle istanze di subingresso, in coerenza con i regolamenti comunali vigenti e coordinando il procedimento telematico con gli atti dirigenziali che hanno già disciplinato le modalità di controllo dei pagamenti Cosap nel corso degli ultimi anni in particolare;
- verrà abrogata la DD n° 68/2018 avente ad oggetto "*disposizioni di servizio in ordine alla verifica dei pagamenti del canone osap in fase di subingresso sui mercati settimanali scoperti*" che prevedeva il pagamento anticipato del canone relativo all'anno in corso;

- verrà abrogata la DD n° 51/2019 avente ad oggetto “*nuove disposizioni di servizio in ordine alla verifica dei pagamenti del canone OSAP in fase di subingresso sui mercati settimanali scoperti, posteggi extramercato, chioschi ed edicole*”
- Verrà abrogata la DD n° 9110 del 31/12/2019 “*disposizioni ai fini della trattazione e modalità di controllo delle comunicazioni telematiche di subingresso nei mercati settimanali scoperti*” interamente sostituita dal presente provvedimento;
- Alla luce di quanto sopra si rende pertanto necessario rivedere le disposizioni operative ai fini della trattazione delle istanze telematiche di subingresso e dei controlli da effettuare nell’ambito dell’attività istruttoria, nonché i controlli successivi al rilascio delle autorizzazioni stesse alla luce della normativa vigente e delle successive modifiche di legge;

## DETERMINA

### **In caso di subingresso nei mercati settimanali scoperti, chioschi, posteggi extramercato e edicole:**

- a. di non accogliere istanze in cui **il soggetto cedente abbia debiti** relativi a concessioni su area pubblica di cui lo stesso risulti titolare o affittuario;
- b. di non accogliere istanze in cui **il soggetto acquirente abbia debiti** relativi a concessioni su area pubblica di cui lo stesso risulti titolare o affittuario;
- c. **In sede di subingresso per reintestazione**, l’ufficio dovrà verificare l’esistenza di eventuali debiti del reintestataro. Inoltre dovrà verificare l’esistenza di eventuali debiti in capo ad altri soggetti dagli stessi maturati nella qualità di affittuari, comodatari, etc in relazione alla concessione oggetto del subingresso, considerando a tal fine il solo periodo da quando l’intestatario sia divenuto titolare della concessione a titolo definitivo (per compravendita, donazione, prima assegnazione, etc.) Il perfezionamento del subingresso sarà subordinato al preventivo pagamento delle somme di cui sopra, da effettuarsi tramite bonifico bancario senza possibilità di rateazione, nelle modalità indicate dagli Uffici. In caso di mancato pagamento delle somme dovute nelle modalità prescritte, la concessione decade;
- d. di non accogliere istanze, cosiddette “subingressi a catena”, per le quali non si sia chiusa l’attività istruttoria inerente ad un precedente subingresso;
- e. Che i procedimenti di cui alle lettere a), b), c), in relazione ai debiti Cosap, si articoleranno in 2 fasi:
  - **la fase 1** che prevede un avvio al procedimento a 30 giorni con la richiesta di assolvimento del pagamento per una chiusura positiva dello stesso;
  - **la fase 2**, avviata in caso di inosservanza della fase 1, comporta la sospensione dell’attività per un periodo massimo di 30 giorni al termine dei quali, in caso di inottemperanza, si procederà al rigetto dell’istanza di subingresso;
- f. che ai fini dell’istruttoria delle istanze telematiche di subingresso nei mercati settimanali scoperti, **chioschi, posteggi extramercato e istanze cartacee per edicole** vengano adottati i provvedimenti sopra specificati sulla base di quanto riportato negli aggiornati **ALLEGATI A e B – parte integrante del presente atto**;
- g. che in esito alla conclusione positiva dell’istruttoria, tramite la piattaforma telematica “Impresa In Un Giorno”, l’impresa che ha presentato l’istanza di subingresso/l’intermediario riceverà un messaggio che fornirà indicazioni puntuali per il ritiro dell’autorizzazione cartacea, decorso il cui termine sarà possibile erogare sanzioni ai sensi dell’art. 27 della LR 6/2010e s.m.i. All’atto del ritiro della nuova autorizzazione, l’operatore commerciale dovrà consegnare al personale comunale l’autorizzazione intestata al precedente operatore, ovvero denuncia di smarrimento o furto;
- h. di dare atto che la presente determinazione sostituisce le DD n. 68 del 06/06/2018, la DD n. 51/2019 e la DD n. 9110 del 23/12/2019;

- i. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito <https://www.comune.milano.it> e nella sezione in "Primo Piano" del portale Fareimpresa Comune di Milano <http://fareimpresa.comune.milano.it>

IL DIRETTORE (Area Attività Commerciali e SUAP)  
Paolo Giuseppe Seris (Dirigente Adottante)

## ALLEGATO A

Indicazioni Operative Istanza di Subingresso nei Mercati Settimanali Scoperti, Chioschi, Posteggi extramercato ed Edicole.

**MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ** delle istanze di subingresso che determinano l'immediata adozione del provvedimento di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli eventuali effetti della comunicazione

- 1) Istanza priva degli elementi essenziali. Ad esempio:
  - a) istanza compilata con indicazione dei dati dell'intermediario e non quelli del titolare/legale rappresentante;
  - b) istanza di subingresso relativa a posizione mai autorizzata/inesistente;
  - c) indicazione errata sul modello di comunicazione dell'autorizzazione intestata a soggetto diverso dal cedente ed estraneo al subingresso;
  - d) istanza di subingresso relativa a posizione cessata;
  - e) istanza di subingresso completamente priva di indicazione del cedente e di altri dati/documenti utili ad identificare l'azienda (es. atto dispositivo, estremi titolo, ecc.);
  - f) istanza di subingresso compilata con indicazione dei dati di un soggetto cedente diverso rispetto a quello riportato nell'atto notarile;
  - g) se il dichiarante non risulta avere i poteri di rappresentanza nella visura presso la Camera di Commercio;
  - h) istanza di vendita/somministrazione di alimenti e bevande con dichiarazione mancante del possesso del requisito professionale;
  - i) istanza in contrasto con art 23 c 11bis LR 6/2010 che recita: *"Nello stesso mercato o nella stessa fiera nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento"*
- 2) istanza relativa a settore merceologico alimentare priva dell'indicazione *"dell'obbligatoria presentazione della notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art 6. del regolamento ce n. 852/2004 all'agenzia di tutela della salute"*;
- 3) omessa o errata indicazione nell'istanza del passaggio banco/autonegozio o viceversa;
- 4) istanza di subingresso con reintestazione parziale delle autorizzazioni rispetto a quelle indicate nell'atto notarile di affittanza;
- 5) istanza presentata con modulistica cartacea (ad eccezione delle edicole) oppure già presentata oppure con modulo telematico errato;

**MOTIVI DI CONFORMAZIONE** delle istanze di subingresso per la regolarizzazione dell'attività mediante invito all'impresa

*PER I MOTIVI DI CONFORMAZIONE* messaggio istantaneo attraverso IMPRESAINUNGIORNO utilizzando la funzione "comunicazione da SUAP ad Impresa" dove si chiede la conformazione **entro 5 giorni, come definizione in via breve.**

*Nel caso di mancata produzione, si procede con la RICHIESTA FORMALE DI INTEGRAZIONE ENTRO 15 GIORNI e con comunicazione di avvio del procedimento di diniego e di divieto di Prosecuzione*

1. assenza domicilio elettronico valido – PEC solo se non altrimenti desumibile dalla istanza e/o dalla piattaforma impresa in un giorno;
2. istanza priva della procura sottoscritta dal titolare/legale rappresentante;
3. istanza priva del documento di identità del titolare/legale rappresentante, qualora l'istanza sia presentata da un intermediario;

4. istanza carente indicazione dei dati anagrafici o carente indicazione dei dati identificativi della società richiedente e non desumibili da altri documenti allegati;
5. documento di riconoscimento scaduto o privo della firma o illeggibile (nel caso di procura);
6. assenza del permesso di soggiorno o permesso di soggiorno scaduto;
7. istanza con scelta del settore merceologico errato o incongruenza tra modello MDÀ e certificato notarile;
8. istanza priva di indicazione del/dei posteggi sede di svolgimento dell'attività o posteggio errato;
9. istanza di subingresso relativa a posizione sospesa o in stato di riattivazione;
10. istanza di vendita/somministrazione di alimenti e bevande con dichiarazione incompleta del possesso del requisito professionale;
11. per "posteggi compatibili" autocertificazione requisiti professionali per la vendita/somministrazione alimenti e bevande con compilazione parziale del punto 3 – requisiti professionali – e/o in assenza di relativa documentazione (es. modulo allegato B bianco o parzialmente compilato);
12. assenza scheda requisiti morali o equivalente degli altri soggetti tenuti all'autocertificazione del possesso dei requisiti morali (es. membri del consiglio di amministrazione);
13. istanza di subingresso carente della quietanza di pagamento oneri istruttoria al Comune di Milano;
14. istanza di subingresso carente della quietanza di pagamento con pago PA dell'imposta di bollo di € 16,00 per la presentazione dell'istanza; se l'impresa non conforma, segnalazione all'Agenzia delle Entrate.

**NOTA BENE:**

**PROCURA SPECIALE DEGLI ALTRI DICHIARANTI, OLTRE IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE:**

vista la conformazione della piattaforma Impresa In Un Giorno (DPR n. 445/2000, art. 38, comma 3- bis), **non è necessario allegare la procura speciale** degli altri dichiaranti (escluso il titolare/legale rappresentante) qualora la scheda 2 per l'attestazione del possesso dei requisiti morali e professionali o modulistica equivalente:

- sia sottoscritta con firma digitale dal diretto interessato;
- sia sottoscritta con firma autografa del dichiarante, con allegata copia del documento di identità e firmata in modo digitale o dal professionista-intermediario o dal legale rappresentante.

**IN CASO DI REINTESTAZIONE PER RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO PRIVA DI ATTO NOTARILE O IN CASO DI MANCANZA DELLA DISDETTA DEL CONTRATTO TRAMITE PEC O RACCOMANDATA RR**

in questo caso si invita l'utente a presentare il modello, scaricabile dal sito fareimpresa, di disdetta consensuale a doppia firma – titolare e affittuario – con le seguenti modalità:

- a) modello firmato digitalmente da entrambi i soggetti coinvolti;
- b) modello con firma autografa e copia dei documenti di identità di entrambi. Scegliendo questa modalità, i soggetti contrattuali (titolare e affittuario) si dovranno presentare, previo appuntamento, presso l'ufficio subingressi Mercati Settimanali Scoperti per ratificare di fronte al pubblico ufficiale del servizio competente la volontà bilaterale volta allo scioglimento dell'accordo contrattuale precedentemente stipulato (mutuo consenso art.1372 c.c.);
- c) copia dell'atto notarile di risoluzione anticipata o scrittura privata autenticata e registrata.

La mancata ottemperanza di quanto sopra determina il diniego al subingresso.

**IN CASO DI POSIZIONE NON ATTIVA IN CAMERA DI COMMERCIO**

Per esercitare l'attività di commercio su area pubblica, non è sufficiente l'iscrizione in Camera di Commercio ma lo stato dell'impresa deve risultare attivo. Esclusivamente per imprese che hanno in corso procedimenti per la cessione a titolo definitivo o temporaneo, è disponibile un modello di

autocertificazione con il quale il titolare dichiara di essere iscritto in CCIAA e che non riattiverà lo stato dell'impresa in virtù di una compravendita con appuntamento fissato presso Studio Notarile.

□ **RILASCIO TITOLO AUTORIZZATIVO**

- in esito alla conclusione positiva dell'istruttoria, tramite la piattaforma telematica "Impresa In Un Giorno", l'impresa che ha presentato l'istanza di subingresso/l'intermediario riceverà un messaggio che fornirà indicazioni puntuali per il ritiro dell'autorizzazione cartacea, decorso il cui termine sarà possibile erogare sanzioni ai sensi dell'art. 27 c5 della LR 6/2010 e s.m.i. All'atto del ritiro della nuova autorizzazione, l'operatore commerciale dovrà consegnare al personale comunale l'autorizzazione intestata al precedente operatore ovvero denuncia di smarrimento o furto;
- per le finalità degli artt. 21 comma 10 e 27 della LR 6/2010, ad ogni richiesta degli organi di controllo, l'operatore commerciale dovrà esibire l'autorizzazione originale cartacea allo scadere del termine di tempo accordato per il ritiro della stessa;



## ALLEGATO B

**Indicazioni Operative per adempimenti relativi ai controlli sui pagamenti CUP – Canone unico Patrimoniale ex Cosap - per Istanza di Subingresso per concessioni su Area Pubblica**

**In tutti i casi di morosità per concessioni di posteggio su area pubblica, sia da parte del cedente che da parte del subentrante, SI PROCEDE CON INVITO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA che si articolerà IN 2 FASI:**

- **la fase 1** prevede un avvio al procedimento a 30 giorni con la richiesta di assolvimento del pagamento per una chiusura positiva dello stesso, consentendo la prosecuzione dell'attività;
- **la fase 2**, avviata in caso di inosservanza della fase 1, comporta la sospensione dell'attività fino ad un massimo di 30 giorni al termine dei quali si procederà, in caso di inottemperanza, al rigetto dell'istanza di subingresso;
- Il provvedimento sarà revocato entro 3 giorni dal pagamento richiesto consentendo la ripresa dell'attività commerciale;

### **NOTA BENE:**

**solo in caso di affittanza**, qualora i pagamenti COSAP non vengano sanati, si procederà adottando un provvedimento di diniego al subingresso e dando facoltà di reintestazione al titolare (concedendo ulteriori 30 giorni per effettuare il pagamento pena revoca dell'autorizzazione e della concessione); **ATTENZIONE: LA COMUNICAZIONE DI AVVIO AL PROCEDIMENTO DI CONFORMAZIONE, PRESCRIVENDO LE MISURE NECESSARIE INTERROMPE I TERMINI DEL PROCEDIMENTO CHE RICOMINCIA A DECORRERE DALLA DATA IN CUI IL PRIVATO COMUNICA L'ADOZIONE DELLE SUDETTE MISURE – ART. 19, LEGGE N. 241/1990.**

**In sede di subingresso per reintestazione**, l'ufficio dovrà verificare l'esistenza di eventuali debiti del reintestataro, notificati. Inoltre dovrà verificare l'esistenza di eventuali debiti in capo ad altri soggetti dagli stessi maturati nella qualità di affittuari, comodatari, etc in relazione alla concessione oggetto del subingresso, considerando a tal fine il solo periodo da quando l'intestataro sia divenuto titolare della concessione a titolo definitivo (per compravendita, donazione, prima assegnazione, etc.) Il perfezionamento del subingresso sarà subordinato al preventivo pagamento delle somme di cui sopra, da effettuarsi tramite bonifico bancario senza possibilità di rateazione, nelle modalità indicate dagli Uffici. In caso di mancato pagamento delle somme dovute nelle modalità prescritte, la concessione decade.

